

0 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 agosto 2004, n. 829.

Approvazione del parco progetti iniziale relativo al Programma degli interventi denominato "Flora e Fauna", Misura I.1 "Valorizzazione del patrimonio ambientale regionale", Sottomisura I.1.2 "Tutela e gestione degli ecosistemi naturali", prevista nel Docup Obiettivo 2 Lazio 2000-2006. Pag. 49

0 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 settembre 2004, n. 846.

Istituzione di un registro regionale per allevamento di cani. Pag. 58

0 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 settembre 2004, n. 847.

Istituzione di un Albo Regionale di Esperti ai sensi della L.R. 6 ottobre 2003 n. 33: "Norme in materia di cani da presa, molossoidi e loro incroci". Pag. 63

0 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 settembre 2004, n. 897.

Relazione illustrativa dell'attività svolta nel 2003 e programma di attività per il 2005 della commissione regionale per l'artigianato. Art. 10, L.R. 1° settembre 1999, n. 17. Pag. 67

3 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° ottobre 2004, n. 921.

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di finanziamento per la riqualificazione dei mercati al dettaglio su aree pubbliche di cui alla DGR n. 391 del 14 maggio 2004. Pag. 71

0 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 ottobre 2004, n. 944.

Docup Obiettivo 2 progr. 2000-2006, Sottomisura II.5.2. Approvazione della graduatoria definitiva dei progetti ammessi al cofinanziamento e riapertura dei termini dell'Avviso pubblico approvato con DGR n. 60 del 30 gennaio 2004 e pubblicato sul B.U.A.L. n. 6 S.O. n. 4 del 28 febbraio 2004 per la presentazione di nuovi progetti. Pag. 73

ATTI DIRIGENZIALI DI GESTIONE

DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 30 settembre 2004, n. 1632.

Reg. CE n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2000/2006. Avviso pubblico D.G.R. n. 1084 del 2 agosto 2002. Misura I.1 "Investimenti nelle aziende agricole". Rettifiche alle determinazioni n. 49 del 24 gennaio 2004 n. 735 del 7 maggio 2004 n. 1065 del 15 giugno 2004 e n. 1082 del 17 giugno 2004 province di Latina-Roma-Viterbo. Maggiore spesa di Euro 1.325,12. Organismo pagatore AGEA. Pag. 78

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 1° ottobre 2004, n. 1643.

Regolamento CE n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2000/2006. D.C.R. n. 163 del 12 marzo 2004 avviso pubblico Misura III.1 "misure agroalimentari", domande anno 2004. Approvazione elenchi provinciali di liquidazione. Elenco regionale n. 3, domande n. 478, importo Euro 2.838.119,98. Pag. 82

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 4 ottobre 2004, n. 1665.

Reg. CE n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006. Determinazioni nn. 902/2001, 1529/2001, 854/2002, 1012/2002, 1243/2002, Misura I.1(A) "Investimenti nelle aziende agricole". Pronuncia della decadenza totale dell'aiuto di n. 19 dite in provincia di Roma. Svincolo dell'economia di spesa di Euro 722.129,85. Pag. 95

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 4 ottobre 2004, n. 1666.

Decreto ministeriale 27 marzo 2001, D.G.R. 26 aprile 2002, n. 527, determinazioni n. 168/2003, n. 134/2003, n. 498/2003, n. 764/2003, n. 240/2004, n. 582/2004 e n. 726/2004. CAA C.A.N.A.P.A. S.r.l. Integrazione sedi, variazioni di indirizzo, elenco sedi operative. Pag. 98

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 4 ottobre 2004, n. 1667.

Decreto ministeriale 27 marzo 2001, D.G.R. 26 aprile 2002, n. 527, determinazioni 20 dicembre 2002, n. 1647, 17 aprile 2003, n. 256, 21 maggio 2003, n. 602, 13 febbraio 2004, n. 186, 29 marzo 2004, n. 445 e 16 settembre 2004, n. 1540. CAA Copagri S.r.l. - Via Isouza 34, Roma. Annullamento disabilitazione sedi di Cesena, Via Renato Serra MA e Cervarese S. Croce (PD), Via N. Mocenigo n. 30. Pag. 105

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 6 ottobre 2004, n. 1691.

Usi civici, Comune di Montorio Romano. Autorizzazione alla alienazione di terreno di demanio collettivo a favore della ditta Torres Barbara. Pag. 113

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 6 ottobre 2004, n. 1692.

Usi civici, Comune di Barbarano Romano. Legittimazione di occupazione di terreno di demanio collettivo a favore della ditta Serra Paola. Pag. 115

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 7 ottobre 2004, n. 1693.

Regolamento CE n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2000/2006. D.G.R. n. 163 del 12 marzo 2004 avviso pubblico Misura III.1 "misure agroalimentari", domande anno 2004. Approvazione elenchi provinciali di liquidazione. Elenco regionale n. 4, domande n. 122, importo Euro 714.071,42. Pag. 117

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 7 ottobre 2004, n. 1703.

Reg. (CEE) n. 136/66. Reg. (CEE) n. 2261/84, Reg. (CE) n. 2366/98. D.G.R. 8 settembre 2000, n. 1949. Frantio oleario "Carlucci Giovanni e Angelo" con sede nei Comuni di Morlupo (RM), via Giulio Roncacci n. 3. Sospensione riconoscimento ai fini dell'aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva. Pag. 143

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 11 ottobre 2004, n. 1752.

Regolamento CE n. 1257/99 - Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2000/2006. D.G.R. n. 1521 del 21 novembre 2002 avviso pubblico Misura III.1 "misure agroalimentari", domande anno 2003. Approvazione elenchi provinciali di liquidazione. Elenco regionale n. 14, domande n. 33, importo Euro 80.625,46. Pag. 146

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooo

3 SET. 2004

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

ADDI 3 SET. 2004

NELLA SEDUTA DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNTA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

Tutti presenti

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N. - 846-

OGGETTO:

istituzione di un registro regionale per allevamenti di cani



Oggetto: Istituzione di un registro regionale per allevamenti di cani.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla sanità;

Vista la L. R. 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni concernente "Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale";

Visto il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002;

Vista la Legge del 14 agosto 1991 n. 281, Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione al randagismo;

Vista la legge regionale n. 34/97 che recepisce la Legge 281/91;

Visto in particolare l'art. 1 della L. R. 34/97 che enuncia le finalità della stessa;

Vista la Legge Regionale 06 ottobre 2003 n. 33, che prevede un censimento annuo degli allevamenti di cani di cui all'art. 1 comma 1;

Visto in particolare l'art. 4 della Legge Regionale 06 ottobre 2003 n. 33 il quale prevede che la Giunta Regionale con propria deliberazione detta le modalità per effettuare il censimento degli allevamenti di cui all'art. 1 comma 1;

Considerato necessario procedere al censimento di tutti gli allevamenti e non solo di quelli previsti al precedente comma;

Ritenuto opportuno e utile per la collettività costituire un Registro Regionale dove iscrivere gli allevamenti di cani che insistono sul territorio regionale;

Ritenuto che il documento, che si allega alla presente deliberazione, dal titolo "Regolamento di registrazione di tutti gli allevamenti di cani al registro di riconoscimento regionale" di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, sia utile ai fini di un corretto controllo degli allevamenti di cani;

Tenuto conto, che il presente provvedimento non necessita della procedura di concertazione con le parti sociali.

All'unanimità:


6 SET. 2004

DELIBERA



1. E' istituito il Registro Regionale per gli allevamenti di cani.
2. E' approvato il documento dal titolo "Regolamento di registrazione di tutti gli allevamenti di cani al registro di riconoscimento regionale" che fa parte integrante della presente deliberazione.
3. ~~Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).~~
3. La pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



Regolamento
di
Registrazione di tutti gli Allevamenti di Cani
al
Registro di Riconoscimento Regionale



Art. 1.

(Registro di Riconoscimento Regionale)

1 - E' istituito il **Registro di Riconoscimento Regionale degli Allevamenti di animali della specie canina**, di cui al successivo art. 2, al quale devono essere iscritti tutti gli allevamenti di cani insistenti nel territorio regionale.

2 - Il Registro di Riconoscimento Regionale è pubblico e contiene il numero di Registro assegnato, la denominazione e l'ubicazione dell'allevamento, i dati anagrafici dei proprietari e/o conduttori, il numero massimo di cani ospitabili in base alla taglia, la tipicità dell'allevamento.

3 - Il Registro può essere cartaceo e/o elettronico; le registrazioni saranno cronologicamente progressive; la registrazione avviene a seguito dell'esito favorevole del procedimento istruttorio eseguito dall'AUSL.

4 - Il Dirigente dell'area dei DIRITTI ANIMALI della Regione Lazio è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento del Registro e ne regola l'accesso..

Art. 2.

(Allevamento di cani)

La detenzione di un numero superiore a cinque cani potenziali riproduttori ed in età di riproduzione viene considerato allevamento.



Art. 3.

(Obbligo d'iscrizione)

1 - L'iscrizione degli allevamenti della specie canina, di cui all'art. 2, al Registro di Riconoscimento Regionale è obbligatoria; viene effettuata a seguito del possesso delle prescritte autorizzazioni amministrative, sanitarie, ambientali.

2 - Il Numero del Registro di Riconoscimento Regionale attribuito all'allevamento è l'elemento identificativo regionale e dovrà essere riportato - come riferimento - su tutta la documentazione ufficiale successiva relativa allo stesso allevamento.

Art. 4.

(Numero di iscrizione degli allevamenti di cani)

- 1- Gli allevamenti che contengono cani di cui all'art 1 comma 1 e comma 2 della legge regionale n. 33/2003 devono essere iscritti al Registro di Riconoscimento Regionale, di cui al precedente art. 1, entro 180 giorni dalla pubblicazione sul BUR del Lazio del presente regolamento.
- 2- Gli allevamenti che contengono solo cani non riferibili a razze, incroci e/o morsiatori, di cui all'art 1 comma 1 e comma 2 della legge regionale n. 33/2003, devono essere iscritti al Registro di Riconoscimento Regionale, di cui al precedente art. 1, entro 360 giorni dalla pubblicazione sul BUR del Lazio del presente regolamento.
- 3- Presso ogni allevamento deve essere istituito un registro dei cani presenti, aggiornato almeno settimanalmente, in cui vengono riportati i cani in Entrata, in Uscita, e i NATI in allevamento. Nel registro saranno riportati:
 - il numero di identificazione individuale dei cani
 - la data degli interventi sanitari terapeutici e delle vaccinazioni effettuate riferite a ciascun animale
 - le morti e le soppressioni con data e la causa del decesso e la motivazione per la soppressione
 - in caso di cessione devono essere riportati gli estremi anagrafici del nuovo proprietario.
- 4- I dati relativi al punto 3 possono essere omessi se il proprietario e/o conduttore dell'allevamento è in grado di accedere all'anagrafe canina regionale.



Art. 5.

(Iscrizione)

1 - La domanda di iscrizione al Registro di Riconoscimento Regionale deve essere prodotta dal proprietario e/o conduttore dell'allevamento e diretta alla Regione Lazio – Dipartimento Sociale – Direzione Regionale Sistema Sanitario Regionale – Area dei Diritti Animali – per il tramite e col parere favorevole dell'AUSL competente per territorio.

2 - Il parere favorevole dell'AUSL è vincolante e viene rilasciato a seguito dell'esito della verifica dei requisiti igienico-sanitari prescritti per la tipologia dell'allevamento e della conformità delle autorizzazioni amministrative, ambientali, sanitarie.

3 - L'AUSL dovrà esprimere il proprio parere entro e non oltre i 60 giorni dal ricevimento della domanda. In caso di parere non favorevole l'AUSL dovrà impartire direttive finalizzate al raggiungimento dei requisiti, indicare l'arco di tempo di adeguamento che comunque non potrà essere superiore ai 150 giorni.

4 - Gli allevamenti non registrati o perché la domanda di iscrizione al Registro di Riconoscimento regionale non è stata mai inoltrata o perché la domanda non abbia ottenuto il parere favorevole di cui al comma 2 del precedente articolo, dovranno comunque essere tenuti sotto il controllo sanitario, sono soggetti a tutte le misure cautelative in applicazione delle vigenti norme sanitarie e dovranno esporre all'ingresso dell'allevamento una tabella dalle dimensioni non inferiori a 50 cm x 30 cm, riportante la dicitura a caratteri dalle dimensioni non inferiori a cm 5 di altezza e cm 2,5 di larghezza: "Allevamento non Riconosciuto dalla Regione Lazio". Tale dicitura dovrà, altresì, essere riportata su tutta la documentazione ufficiale degli allevamenti non registrati.

Art. 6.

(Requisiti minimi dei ricoveri e benessere degli animali)

Per il benessere degli animali nonché per i requisiti minimi dei ricoveri si fa riferimento ai parametri contenuti nell'Accordo tra Stato (MinSal) e Regioni del 06/02/2003 [recepito con D.P.C.M. 28/02/2003 (G.U. 04/03/2003 n. 52), pubblicato sulla G.U. 03/03/2003, n. 51 e successive eventuali modificazioni e/o integrazioni].

Art. 7.

(Adempimenti a carico dell'AUSL,

oneri a carico dei proprietari e/o conduttori di allevamenti di cani)

1 - Verranno applicate, a carico dei proprietari e/o conduttori di allevamenti di cani, le tariffe previste dalla Giunta Regionale per l'istruttoria finalizzata ad ottenere il Numero del Registro di Riconoscimento Regionale.



2 - Numero del Registro di Riconoscimento Regionale sarà notificato ai proprietari e/o conduttori degli allevamenti di cani attraverso il Servizio Veterinario dell'AUSL competente per territorio.

3 - Presso ciascuna AUSL verrà istituito un calendario di adempimenti programmati da svolgere presso gli allevamenti iscritti al Registro di Riconoscimento Regionale al fine di assicurare che almeno ogni 60 gg. in ciascun allevamento venga effettuato un sopralluogo di vigilanza sanitaria nel corso del quale si dovrà accertare:

- a) l'iscrizione al Registro di Riconoscimento Regionale e lo stato igienico-sanitario, strutturale ed ambientale dell'allevamento;
- b) il registro di carico e scarico cartaceo o elettronico
- c) lo stato di salute e di nutrizione dei cani
- d) l'iscrizione all'anagrafe canina
- e) la programmazione degli interventi di sterilizzazione, se consigliata e/o prescritta.

4 - Le AA.UU.SS.LL. sono tenute a comunicare all'Amministrazione Regionale gli allevamenti per i quali non è stata inoltrata domanda di iscrizione e/o per l'allevamento non è stato ottenuto il "parere favorevole".

Art. 8.

(Sospensione e revoca del numero di riconoscimento regionale)

1 - L'AUSL competente per territorio con propria determinazione sospende il Numero del Registro di Riconoscimento Regionale dell'allevamento per un periodo non superiore a 90 giorni qualora venisse riscontrata e certificata la mancanza dei requisiti minimi igienico-sanitari e/o strutturali e/o ambientali; contestualmente ne informa la Regione Lazio motivando il provvedimento.

2 - Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, L'AUSL dovrà immediatamente proporre al Sindaco apposito provvedimento sanitario-amministrativo al fine di assicurare in ogni modo il benessere degli animali.

3 - La sospensione non può essere maggiore di 90 giorni; ^{la stessa non sarà} non può essere applicata se le carenze riguarda una limitata parte della struttura (inferiore al 25%) ^{o ad un numero in} ~~eccesso di cani~~ a condizione che il conduttore dell'allevamento provveda entro 60 gg. al ripristino ~~delle condizioni della normalità~~ ^{della normalità}

4 - La sospensione decade a seguito dell'esito favorevole di tutti gli accertamenti attestanti il ripristino dei requisiti.

5 - Trascorsi i 90 giorni di sospensione e i requisiti richiesti per l'attività di allevamento non sono stati ripristinati, l'AUSL con provvedimento motivato chiede alla




Regione Lazio la revoca del Numero del Registro di Riconoscimento Regionale. L'Amministrazione Regionale, sentito il proprietario e/o conduttore dell'allevamento, può disporre revoca o la cancellazione dell'allevamento dal Registro di Riconoscimento Regionale.

Art. 9.

(Sanzioni)

Per le infrazioni alle norme sanitarie vigenti in materia e alle leggi regionali n. 34/1997 e n. 33/2003 rilevate nell'applicazione del presente Regolamento si applicano – in quanto applicabili – le sanzioni previste dalle norme sanitarie vigenti; se concorrenti alle leggi regionali, si applicano le sanzioni previste nelle leggi regionali.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a vertical line.